

Circolare di aggiornamento.

Rottamazione dei ruoli (cd. "rottamazione-quinquies").

Gentili Clienti, condividiamo con Voi una sintesi in merito alla nuova rottamazione dei ruoli (cd. "rottamazione-quinquies"), contenuta nella Legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025 n. 199).

→ Disciplina prevista dalla nuova rottamazione dei ruoli.

Normativa. Viene prevista la possibilità di **estinguere il debito** senza l'applicazione di sanzioni, di interessi (anche di mora), di somme aggiuntive e di somme maturate a titolo di aggio. Questa rottamazione dei ruoli è circoscritta ai **carichi** affidati agli Agenti della Riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023**.

La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente in forma telematica **entro il 30 aprile 2026**.

Nel termine del 30 giugno 2026 l'Agente comunicherà al debitore quanto dovuto per la suddetta definizione, l'importo delle singole rate ed anche la data della relativa scadenza.

Il pagamento potrà avvenire:

- In **un'unica soluzione entro il 31 luglio 2026**.
- In un **massimo di 54 rate bimestrali** di pari importo. L'importo minimo della singola rata è fissato ad euro 100.

La definizione agevolata non produce più effetto a seguito del mancato pagamento dell'unica rata, di 2 rate (anche non consecutive) oppure dell'ultima rata.

Non è più prevista, inoltre, **la tolleranza di 5 giorni** concessa per i versamenti delle rate relative alla "rottamazione-quater".

Nb: in caso di pagamento rateale, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi dovuti sulle rate saranno **pari al 3%** annuo (nelle precedenti "edizioni" della rottamazione gli interessi entro fissati al 2%).

Questa disciplina riguarda le somme derivanti dall'omesso versamento di:

- **Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale** di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/73 (imposte dirette) nonché agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633/74 (IVA).
Pertanto, la definizione non può aver luogo con riferimento, per esempio, alle imposte di registro, di successione e di donazione.
- **Contributi previdenziali INPS dichiarati e non pagati**, esclusi quelli richiesti a seguito di un accertamento.

- **Carichi inerenti alle violazioni di norme del Codice della strada**, irrogate dalle amministrazioni statali (per il quale viene prevista limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio).

Attenzione: in questa sede si è cercato di fornire una sintesi delle principali casistiche in cui trova spazio la suddetta disciplina, ma l'Agenzia delle Riscossione provvederà comunque a mettere a disposizione, nell'area riservata del debitore, informazioni relative all'**individuazione dei carichi che sono rottamabili**.

A seguito della presentazione della domanda il debitore non viene più considerato moroso dal punto di vista fiscale e contributivo, e quindi:

- **Sono sospesi**, fino al 31 luglio 2026, **gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli**.
- **Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi/ipoteche** oppure **avviare nuove azioni esecutive** (le procedure esecutive precedentemente avviate vengono sospese).
- Al debitore **possono essere erogati i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni** (in termini di rimborsi d'imposta e/o pagamenti di crediti).
- **Il DURC può essere rilasciato**, ai sensi dell'articolo 54 DL n. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata.

Cordiali saluti.

Questa circolare è fornita esclusivamente a scopo informativo e non costituisce in alcun modo una forma di consulenza. Le informazioni contenute in questa circolare sono basate sulla nostra interpretazione delle leggi e dei regolamenti attualmente in vigore. Le leggi e i regolamenti possono cambiare e le informazioni contenute in questa circolare possono non essere aggiornate, complete o accurate per le vostre specifiche circostanze o esigenze. Vi consigliamo di consultare il professionista di riferimento prima di prendere qualsiasi decisione o di intraprendere qualsiasi azione che possa avere implicazioni fiscali o legali.

Per ulteriori dettagli o per discutere come queste modifiche potrebbero influenzare la vostra attività, vi preghiamo di contattarci.

Trento, 12 gennaio '26

Studio Pizzini & Lombardi Stp Srl



PIZZINI & LOMBARDI COMMERCIALISTI s.r.l. s.t.p.

Complesso "La Finestra sull'Adige" • Piazza Mosna, 16 • 38122 Trento • Tel 0461 982242 • Fax 0461 982261
Iscr. n.3/STP ODCEC • C.F. e P.I. 01985550225 • REA 192285 • Cap. Soc. € 10.000 i.v.

PEC: pizzinielombardi@pec.it
info@pizzinielombardi.it
www.pizzinielombardi.it